



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

dr.ssa Maria Gallo	Presidente rel.
dr.ssa Maria Chiodi	Consigliere
dr.ssa Chiara De Franco	Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza dell'8.1.2021 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.3965/2017 del ruolo generale previdenza

T R A

INPS in persona del legale rapp.te rapp.ta e dif.sa dall'avv. IDA VERRENGIA giusta procura generale alle liti ;

Appellante

E

DI VICO ANGELA rapp.ta e dif.sa dall'avv. DANIELA DI NUZZO presso la quale è elett.te dom.ta giusta procura in atti ;

Appellata

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 29.12.2017 l'INPS ha proposto appello nei confronti di Di Vico Angela ed avverso la sentenza n.2886/2017 del 4.10.2017 con la quale il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in parziale accoglimento della domanda, dichiarava infondata la richiesta di ripetizione dell'indebito , relativa a trattamento di disoccupazione agricola , per gli anni 2006 e 2010 , e compensava in parte le spese del giudizio . Il Tribunale , invero, accedeva ad una interpretazione della normativa in materia di notifica dei provvedimenti di cancellazione a mezzo pubblicazione telematica applicabile solo per gli anni relativi al periodo successivo

all'entrata in vigore della nuova disciplina legislativa. Per questo, considerando che la norma era entrata in vigore nel 2011 , escludeva dall'ambito applicativo della nuova disciplina le annualità anteriori a quell'anno , il 2006 ed il 2010 , per le quali era stata richiesta dall'Istituto la restituzione delle somme a seguita dell'avvenuta cancellazione della parte dagli elenchi bracciantili. Per il resto, espletata attività istruttoria, il Tribunale riteneva sussistente un autentico rapporto lavorativo tra la ricorrente e le aziende agricole Capasso Michele e Capasso Sabatino , per cui dichiarava destituita di fondamento la pretesa dell'INPS di ripetere le somme già erogate a titolo di disoccupazione agricola per gli anni 2006 e 2010 .

L'Istituto ha impugnato la statuizione , lamentandone l'erroneità sia in ordine alla all'applicazione della normativa - art. 38 co. 7 DL 98/2011 conv. in L. 111/2011- ritenuta valida solo per le giornate successive alla entrata in vigore della stessa norma, sia quanto all'accertamento nel merito condotto , assolutamente contrastante con gli esiti degli accertamenti ispettivi condotti e soprattutto con le dichiarazioni rilasciate dai titolari delle aziende interessate, padre e figlio, nell'immediatezza dei fatti. Conseguentemente, insistendo sia per la declaratoria di decadenza che per l'insussistenza di un rapporto di lavoro agricolo per gli anni considerati (2006, 2010 e 2011) , ha concluso per la riforma della sentenza ed il rigetto integrale della domanda di parte .

Si è costituita Di Vico Angela la quale , riportandosi alle difese già spiegate in primo grado, all'esito favorevole della prova testimoniale ivi raccolta , ha chiesto confermarsi la sentenza impugnata e respingersi l'appello dell'INPS.

All'odierna udienza , sulla documentazione in atti , la causa è stata decisa come da dispositivo in calce .

§

L'appello è fondato e va accolto .

Non è condivisibile l'interpretazione prospettata dal Tribunale in sentenza circa la limitata applicabilità della nuova disciplina sulle notifiche telematiche . Ed invero , con la modifica introdotta dall'art. 38, comma 7, DL 98/2011 conv. in L. 111/2011 si è stabilito che, in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la

pubblicazione di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione, con le modalità telematiche previste dall'articolo 12-bis, regio decreto 1949 del 1940, che recita *«con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010 ... gli elenchi nominativi annuali di cui all'art. 12 sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS nel proprio sito internet entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso»*. Non è più prevista, dunque, una notificazione individuale al lavoratore interessato, bensì l'inserimento della cancellazione del singolo lavoratore in un elenco di variazione pubblicato telematicamente dall'INPS nel proprio sito, secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso. Lo strumento della pubblicazione on-line può essere utilizzato anche per le cancellazioni dagli elenchi riguardanti periodi antecedenti al 31 dicembre 2010, poiché la limitazione alle sole giornate di occupazione successive a tale data riguarda soltanto, secondo quanto disposto dal comma 6 (che ha aggiunto l'art. 12-bis al regio decreto 1949 del 1940), la pubblicazione sul sito internet degli elenchi nominativi annuali, da effettuarsi entro il mese di marzo dell'anno successivo, non anche gli elenchi nominativi trimestrali di variazione, disciplinati dal comma 7, che vengono compilati in caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e la pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, poiché per tale seconda categoria di elenchi il richiamo all'art. 12-bis riguarda soltanto le modalità telematiche di pubblicazione, non anche la limitazione cronologica di applicazione. Pertanto la modalità di pubblicazione on-line degli elenchi nominativi annuali, entro il 31 marzo, può essere utilizzata soltanto per le giornate di lavoro effettuate dopo il 31 dicembre 2010, quella degli elenchi trimestrali di variazione può riguardare anche giornate lavorative antecedenti a quella data, come accade nel caso di specie in cui le giornate sono state svolte nel 2008. In tal modo, l'art. 38, comma 7, pone sul soggetto iscritto nell'elenco dei lavoratori agricoli un onere di consultazione degli elenchi trimestrali di variazione pubblicati periodicamente sul sito on-line dell'INPS, secondo modalità che - tra l'altro - non sono fissate per legge ma rinviata alle specifiche tecniche stabilite dall'Istituto il quale, con circolare 82 del 14 giugno 2012, ne ha fissato i criteri.

Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, risulta fondata la prima censura dell'Istituto appellante in ordine all'applicabilità della disciplina telematica anche per il periodo anteriore all'entrata in vigore della legge. Da tale assunto

discende la compiuta decadenza per tutte le annualità interessate dalla cancellazione negli elenchi dei braccianti e , quindi, dall'azione di ripetizione delle somme già erogate alla appellata per gli anni 2006-2010-2011.

Ed invero, come è noto il termine di decadenza di 120 giorni decorre:

- a) Dalla scadenza dei trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento di iscrizione, cancellazione o mancata iscrizione ove la parte non abbia presentato un tempestivo ricorso amministrativo alla Commissione Provinciale;
- b) Dalla scadenza dei trenta giorni successivi al silenzio rigetto ovvero all'adozione del provvedimento espresso (emesso prima della scadenza del termine di formazione del silenzio) ove la parte abbia proposto tempestivamente il ricorso alla Commissione Provinciale, ma non abbia proposto ricorso alla Commissione Centrale (o non l'abbia fatto tempestivamente);
- c) Dall'adozione del provvedimento espresso (tempestivo) o dalla formarsi del silenzio-rigetto avverso il ricorso alla Commissione Centrale ove la parte abbia proposto tempestivamente sia il ricorso amministrativo di primo grado che quello di secondo grado.

Tanto premesso, considerando che , da quanto si evince in sentenza e dalla memoria dell'INPS, per la cancellazione degli anni dal 2003 al 2007 gli elenchi telematici sono stati pubblicati fino al 10.7.2015 , che per l' annualità 2011 la pubblicazione in via telematica dei provvedimenti è avvenuta fino al 25.3.2013 e che il ricorso giudiziale è stato proposto il 23.9.2016, risulta compiuta la decadenza .

In ogni caso , non apparirebbero condivisibili nemmeno le considerazioni svolte dal Tribunale in ordine all'esito dell'istruttoria e alla valutazione della prova testimoniale espletata .

Va premesso in punto di diritto che l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria ai fini dell'attribuzione di prestazioni previdenziali che viene meno qualora l'INPS, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando la facoltà di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 375 del 1993. Ne consegue che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale, fermo restando che, nella controversia avente ad oggetto la prestazione previdenziale, lo "status" di lavoratore agricolo può essere accertato solo incidentalmente (Cassazione 2796/2016 fra le tante).

In particolare poi per quanto attiene ai rapporti di lavoro in cui si assume che il datore di lavoro sia soggetto legato da rapporti di parentela la mera prestazione di un'attività di tal genere non è certo sufficiente a far configurare un rapporto di lavoro subordinato.

A parte l'esigenza della prova dei termini quantitativi delle prestazioni, ai fini della verifica della effettiva integrazione del requisito delle cinquantuno giornate lavorative nell'anno (prova la cui attendibilità può essere riscontrata anche sul piano logico, sulla base dell'effettiva consistenza dei terreni e delle lavorazioni necessarie), la dimostrazione della subordinazione e dell'onerosità delle prestazioni richiede - quando difettino gli elementi sintomatici più tipici della subordinazione, come il rispetto di orari precisi, l'inserimento delle prestazioni in una struttura organizzativa aziendale - che siano forniti altri elementi idonei a dimostrare almeno un nesso di corrispettività tra la prestazione lavorativa e quella retributiva, entrambe caratterizzate dalla obbligatorietà, e l'esistenza di quel tanto di direttive e controlli in merito alla prestazione lavorativa che valgano a differenziare il rapporto dal lavoro autonomo, pur in un eventuale quadro di elasticità di orari e di altre modalità.

Ed è evidente la centralità della prova circa la pattuizione di una vera e propria retribuzione (cioè di un compenso, sia pure in natura, concepito come prestazione obbligatoria direttamente correlata alla prestazione lavorativa), sia a causa della (in ipotesi) scarsa presenza di elementi sintomatici della subordinazione, sia perché in situazioni socioeconomiche come quella in esame è configurabile la prestazione di lavoro agricolo in un quadro di collaborazione familiare e di ripartizione dei frutti secondo criteri non di corrispettività e obbligatorietà, anche in difetto della convivenza (e a prescindere dalla sussistenza o meno di tutti gli elementi costitutivi della ipotesi normativa di cui all'art. 230bis c.c.), sicché non può presumersi - in assenza di adeguati altri elementi sintomatici della subordinazione - neanche l'onerosità del rapporto” (Cass. Sez. L, Sent. n. 12551 del 09/06/2011).

Ciò posto nel caso di specie il tenore delle dichiarazioni rese sia da Capasso Michele, dichiaratosi imprenditore commerciale e non agricolo, che dal di lui padre, Capasso Sabatino, agli ispettori, nel corso dell'accertamento, inducono a concludere per l'insussistenza di un rapporto di subordinazione agricola. Ed invero, nel corso degli accertamenti condotti in relazione all'azienda di Capasso Sabatino è emerso (dalle dichiarazioni dell'unica lavoratrice rinvenuta sui fondi e dalle dichiarazioni dello stesso titolare in data 29.11.2011) che nessuna delle donne veniva impiegata nella

coltivazione dei fondi e nella raccolta della frutta, attività demandata agli operai mentre le operaie venivano impiegate nella sistemazione della frutta nelle cassette , all'interno del magazzino di Maddaloni . Il Capasso quindi dichiarava che solo per errore aveva denunciato le sue dipendenti come operaie agricole .

Il tenore di tali dichiarazioni è del tutto incompatibile ed in contrasto con quanto affermato in giudizio dai testimoni escussi , Capasso Michele e Vigliotti Caterina , nel senso dello svolgimento da parte della appellata di attività agricola consistente nella coltivazione dei fondi situati in Maddaloni e nella raccolta della frutta. Evidenziato il contrasto , raffrontando le dichiarazioni rese nei diversi momenti , soprattutto quelle di Capasso Michele , titolare di altra azienda commerciale e figlio del Capasso Sabatino, maggiore attendibilità e persuasività deve assegnarsi alle dichiarazioni rese in sede ispettiva ,sia per la anteriorità cronologica delle stesse sia per la speciale sede in cui venivano rilasciate, priva di condizionamenti esterni e della pressione del giudizio .

Al riguardo, deve rilevarsi che, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte, *“in ordine alle circostanze apprese da terzi, i rapporti ispettivi redatti dai funzionari degli istituti previdenziali, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, per la loro natura hanno un'attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, e in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte della conoscenza riferita dall'ispettore nel rapporto e possono essere acquisiti anche con l'esercizio dei poteri ex art. 421 cod. proc. civ., sì da consentire al giudice e alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto; in mancanza di acquisizione dei suddetti verbali, il rapporto ispettivo (con riguardo alle informazioni apprese da terzi) resta un elemento che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi probatori”* (in tal senso : Cass. N° 405\2004; Cass. 11946\2005, ecc.).

E' stato ancora affermato dalla Suprema Corte che :*“I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori”* (così Cass. N° 15073\2008).

Il Collegio , dunque, ritiene che a fronte delle specifiche circostanze evidenziate nel predetto accertamento ispettivo, non è stata offerta dalla Di Vico prova rigorosa e credibile in merito allo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato nei vari periodi indicati in ricorso.

Quanto agli elementi documentali prodotti in giudizio (buste paga relative al periodo lavorativo dedotto, comunicazione obbligatoria UniLav) essi devono considerarsi del tutto inattendibili alla luce delle considerazioni innanzi svolte e degli accertamenti ispettivi i quali hanno evidenziato la falsità delle complessive assunzioni dichiarate all'INPS.

L'appello va pertanto accolto e riformata la sentenza appellata .

Quanto alle spese del presente grado, in applicazione della recentissima giurisprudenza di legittimità , poiché oggetto della presente domanda non è specificamente una prestazione assistenziale , la parte non può essere dichiarata esente dalla rifusione. Secondo la Suprema Corte, infatti, *il regime di esenzione dal pagamento delle spese processuali previsto dall'art. 152 disp. att. c.p.c. - espressione di diritto singolare, come tale non applicabile a casi non espressamente indicati - opera in relazione ai giudizi promossi per il conseguimento di prestazioni previdenziali o assistenziali in cui il diritto alla prestazione sia l'oggetto diretto della domanda introdotta in giudizio e non solo la conseguenza indiretta ed eventuale di un diverso accertamento.* (Nella specie, la S.C. ha escluso il diritto all'esenzione in un giudizio avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere la condanna dell'istituto previdenziale alla iscrizione della parte ricorrente negli elenchi dei lavoratori agricoli). Così Cass. Sez. Lav. Sentenza n. 16676/2020 .

La natura del giudizio , la complessità della materia , l'esito contrastante rispetto al primo grado giustificano la compensazione integrale delle spese per il doppio grado.

P.Q.M.

La Corte così decide :

Accoglie l'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata rigetta integralmente la domanda .

Compensa le spese del doppio grado.

Così deciso in Napoli l'8.1.2021

Il Presidente est.
dott.ssa Maria Gallo

